

TOBIN TAX 2026

La **legge 30/12/2025 n. 199** (legge finanziaria per il 2026) (art. 1 comma 29) ha **raddoppiato** per l'anno 2026 la Tobin Tax portandola dallo 0,20% allo **0,40%** in caso di azioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e dallo 0,10% **allo 0,20%** in caso di azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Di seguito le caratteristiche essenziali di detta imposta (con riferimento alla fattispecie che possono coinvolgere l'attività del Notaio)

I trasferimenti tassati

Sono soggetti a Tobin Tax i trasferimenti della proprietà:

- di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, c. 6, c.c. emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
- di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax si considera, altresì, trasferimento della proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi quello derivante dalla conversione di obbligazioni, nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi.

Può trattarsi del trasferimento sia della piena proprietà che della nuda proprietà; infatti con il D.M. 16/09/2013 si è precisato che l'imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi e dei titoli rappresentativi. Deve escludersi, invece l'applicazione del tributo alla costituzione o alla cessione di diritti reali diversi dalla proprietà, ad esempio l'usufrutto, non essendo stati contemplati nel Decreto suddetto e non essendo fattispecie equiparabili al trasferimento della proprietà e/o nuda proprietà.

Si ritiene che l'imposta si applichi anche agli acquisti di azioni o altri strumenti partecipativi in occasione di permuta o *datio in solutum* (comportando in ogni caso trasferimenti di proprietà).

Non si applica, invece, a fattispecie non traslative, che non determinano cioè il trasferimento della proprietà di azioni e degli altri strumenti finanziari, quali, ad esempio, le trasformazioni. Restano ovviamente esclusi dall'imposta i trasferimenti di quote di s.r.l. e di società di persone.

Per la completa individuazione di tutte le operazioni soggette a Tobin Tax si rinvia a quanto disposto nell'art. 1, commi 491, 492, 495 legge 24/12/2012 n. 228 e negli articoli 2, 7 e 12 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 - pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 (integrato e modificato con successivo Decreto MEF 16 settembre 2013 - pubblicato in G.U. n. 221 del 20/09/2013).

Aliquota e base imponibile

A partire **dal 1° gennaio 2026**, come già ricordato, l'aliquota applicabile al valore della transazione è fissata:

- nello **0,40%** in caso di azioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (sino al 31 dicembre 2025 era lo 0,20%)



-- nello **0,20%** in caso di azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (sino al 31 dicembre 2025 era lo 0,10%).

Per valore della transazione si intende:

- il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto,
- o il corrispettivo versato

(art. 1, comma 491, legge 24/12/2012 n. 228 e art. 4 Decreto MEF 21 febbraio 2013 - pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.)

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Esclusioni ed esenzioni

L'imposta non si applica, fra le altre, nelle seguenti ipotesi:

- trasferimenti per **successione o donazione**.
- operazioni su obbligazioni o titoli di debito che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata
- operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente
- acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio
- assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale (indipendentemente dal fatto che le azioni siano di nuova emissione o già in circolazione o che siano azioni di terzi o proprie della società che le assegna)
- transazioni ed operazioni **tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo** di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile,
- transazioni ed operazioni **derivanti da operazioni di ristrutturazione** di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (sono considerate operazioni di riorganizzazione: a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente; b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione).
- transazioni ed operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

Per la completa individuazione di tutte le esclusioni ed esenzioni da Tobin Tax si rinvia a quanto disposto nell'art. 1, commi 491 e 494 legge 24/12/2012 n. 228 e negli articoli 15 e 16 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 - pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.

Soggetto passivo di imposta



La Tobin Tax è dovuta dall'acquirente ossia dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; l'imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (art. 1, comma 496 legge 24/12/2012 n. 228 e art. 5 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 - pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.)

Soggetti tenuti al versamento dell'imposta

Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 1, commi 491, 492 e 495, legge 228/2012 nonché **i notai** che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni (ad es. nel caso di autentica su girata di titoli azionari), sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (relativo al cd. responsabile di imposta, obbligato per legge al pagamento dell'imposta insieme ad altri e con diritto di rivalsa. Sussiste, pertanto, un rapporto di solidarietà tra colui che effettua il versamento ed il soggetto passivo contribuente). Detti soggetti, in ragione della suddetta responsabilità solidale, possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento

(art. 1, commi 494 e 498 legge 24/12/2012 n. 228 e art. 19 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 - pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.)

Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata (art. 2.1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013).

Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione (tra cui **i notai**) non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente **attesti per iscritto** che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o di esenzione, sempreché non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all'ordinaria diligenza, che l'attestazione del contribuente è falsa o non affidabile. Detti soggetti (e quindi anche **i notai**) possono non richiedere l'attestazione di cui sopra quando il ricorrere dei presupposti di esclusione e esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni e di informazioni pubblicamente disponibili o di cui detti soggetti dispongono in adempimento degli obblighi contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. In tali casi rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell'operazione in caso di negligenza, imperizia o imprudenza (art. 3.1.1 e 3.1.2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013).

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta di cui al punto 2.1. (tra cui i notai) e i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime. Gli stessi sono assoggettati all'obbligo di dichiarazione annuale (artt. 5 e 6 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013).

Accertamento e sanzioni



Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta e per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di I.V.A., in quanto compatibili.

In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento (tra i quali rientrano anche i **Notai**) che rispondono anche del pagamento dell'imposta. In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.

(art. 1, comma 498 legge 24/12/2012 n. 228 e art. 20 del Decreto MEF 21 febbraio 2013 - pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 e s.m.i.).

Deducibilità

La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 1, comma 499 legge 24/12/2012 n. 228).

Disciplina della Tobin Tax

* Art. 1, commi da 491 a 500, Legge 24/12/2012 n. 228

* Decreto MEF 21 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013) (integrato e modificato con successivo Decreto MEF 16 settembre 2013 in G.U. n. 221 del 20/09/2013)

* Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta sulle transazioni finanziarie prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013